

**D.L. SVILUPPO
PARZIALMENTE IN SOFFITTA LA SCHEDA
CARBURANTE CORRETTA**

di Gianfranco Antico

La scheda carburante che si utilizza per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, miscela, gasolio, gas metano, gpl) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti passivi dell'IVA, nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, per effetto di quanto previsto dall'art. 7, c. 2, lett. p, del D.L. Sviluppo, va parzialmente in soffitta.

Infatti, all'articolo 1 del D.P.R.n. 444/1977, recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.

In pratica, viene abolito l'obbligo di tenuta della scheda carburante nel caso in cui il contribuente utilizzi esclusivamente carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Per chi, invece, continua ad utilizzare il contante, resta in vigore la cd. *scheda carburante*, la cui disciplina è contenuta nel D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1997 ed il suo contenuto è stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, fra l'altro con la Circolare n. 205/E del 12 agosto 1998.

ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (D.M. n. 464 del 18 Novembre 1997)						
PROFESSIONE: _____ ANNO: _____						
DOMICILIO FISCALE: VIA, NUMERO E LOCALITÀ _____ PROV. _____						
MATERIALE: _____ VAL. ALLA FINE DEL MESE (VAL. BUSTINE) _____ TEMPERE: _____						
PROFESSIONE: _____						
RIFORMERIMENTO SPAZIO RISERVATO ALL'ESERCENTE L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE						
N.	DATA - TIPO CARBURANTE - KM	EURO AL LITRO	QUANTITÀ (LITRI)	IMP. TOTALE CARBURANTE	DATA, DENOMINAZIONE, COGNOME E NOME, RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE, UBICAZIONE DELL'IMPIANTO	FIRMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
TOTALE Km						

RIFORMERIMENTO SPAZIO RISERVATO ALL'ESERCENTE L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE						
N.	DATA - TIPO CARBURANTE - KM	EURO AL LITRO	QUANTITÀ (LITRI)	IMP. TOTALE CARBURANTE	DATA, DENOMINAZIONE, COGNOME E NOME, RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE, UBICAZIONE DELL'IMPIANTO	FIRMA
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
TOTALE Km						

La scheda carburante è il documento che consente a chi acquista carburante di poter esercitare il diritto alla detrazione della relativa Iva, qualora sia oggettivamente detraibile, oppure la deduzione del costo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'Irap.

La norma base è l'art. 2 della legge n. 31/1977, con il quale è stato previsto che decreti ministeriali successivi avrebbero stabilito le norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburante da parte di soggetti passivi Iva, i quali comunque dovevano attenersi ai seguenti criteri direttivi.

I CRITERI DIRETTIVI		
La scheda, registro, bollettario o altro, è sostitutiva della fattura	Il documento deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare l'operazione	Per le violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della documentazione si applicano le sanzioni previste per le violazioni dei corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione.

La scheda carburante è stata introdotta con il D.M. del 7/6/1977, e sono state fissate le modalità di compilazione, registrazione e conservazione della stessa.

Successivamente, il Dpr 444/1997 ha introdotto norme di semplificazione alle annotazioni da apporre sulla scheda carburante.

La scheda carburante è un documento sostitutivo della fattura ed equipollente della stessa.

Pertanto, coloro che nell'esercizio di impresa, arte o professione, acquistano carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, hanno l'onere di utilizzare la scheda carburante, conforme al modello allegato al Dpr 444/1997.

Le regole sono state oggetto di diversi interventi di prassi cui fare riferimento per ulteriori dubbi:

La prassi di riferimento		
circolare n.39/1977	circolare n.205/1998	circolare n. 175/1999
circolare n. 59/2001	r.m. n. 666193/1990	r.m. n.362872/1977

La scheda carburante deve essere istituita per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte e professione, con cadenza mensile o trimestrale¹, e intestata al soggetto passivo d'imposta (ente, società, titolare della ditta individuale o professionista).

La scheda carburante deve contenere, anche a mezzo di apposito timbro, i seguenti elementi:

- estremi di individuazione del veicolo;
- ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d'imposta che acquista il carburante.

Il lavoratore dipendente che utilizza la propria vettura per conto del datore di lavoro, deve indicare nella scheda anche i propri dati identificativi oltre che quelli dell'impresa.

¹ La scelta tra scheda mensile o trimestrale è svincolata dalla cadenza temporale di liquidazione dell'Iva.

All'atto di ogni rifornimento, l'addetto della distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante:

- la data del rifornimento;
- l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'Iva;
- la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, l'ubicazione dell'impianto stesso (queste ultime anche a mezzo di apposito timbro).

L'addetto della distribuzione deve convalidare tali annotazioni apponendo la propria firma sulla scheda.

Tutti gli elementi appena indicati sono obbligatori. In particolare, l'apposizione della firma dell'addetto convalida la regolarità dell'operazione di acquisto. Per questo motivo, l'addetto deve preventivamente accertarsi della corrispondenza della scheda con il veicolo da alimentare.

L'intestatario del mezzo di trasporto deve annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile alla fine del mese o trimestre, dall'apposito contachilometri in dotazione sul veicolo.

Dalla registrazione devono risultare il mese o il trimestre, il veicolo cui si riferisce la scheda, il numero progressivo attribuito, l'ammontare complessivo delle operazioni ovvero l'ammontare imponibile e l'ammontare della Iva relativa detraibile.

Ciascuna scheda carburante deve essere registrata distintamente nel registro Iva degli acquisti entro il termine stabilito dall'art. 25 del Dpr 633/1972, cioè entro i termini ordinari previsti per le fatture di acquisto.

Per la tenuta e conservazione delle schede si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 del Dpr 633/1972.

11 maggio 2011
Gianfranco Antico